

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando - Presidente

Dott. PERSICO Mariaida - Consigliere

Dott. DIDOMENICO Vincenzo - Consigliere

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere

Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

- ricorrente -

contro

B.O., quale legale rappresentante dello studio associato AR.I.A. - Architetti ed Ingegneri Associati, con sede in (OMISSIS);

- intimato -

Avverso la sentenza n.59 della Commissione Tributaria Regionale di Genova - Sezione n. 07, in data 11/01/2008, depositata l'11 giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 04 maggio 2011 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Presente il P.M. Dott. FUCCI Costantino.

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Nel ricorso iscritto a R.G. n.14548/2009, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n.59 pronunciata dalla C.T.R. di Genova, Sezione n.07, l'11.01.2008 e DEPOSITATA l'11 giugno 2008. Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l'appello dell'Agenzia Entrate, riconoscendo il diritto al rimborso dell'IRAP. Il ricorso, che attiene ad impugnazione del diniego di rimborso IRAP per gli anni dal 1998 al 2001, si articola in due mezzi, con i quali si denuncia insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, nonchè violazione dell'art. 2697 c.c..

2 - L'intimato non ha svolto difese in questa sede.

3 - Alle formulate doglianze deve risponderci, sia con il richiamo a quanto enunciato dalla Corte di Cassazione in pregresse condivise pronunce, nelle quali si è affermato il principio secondo cui a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". (Cass. n.3680/2007, 3678/2007, n.3676/2007, n.3672/2007), sia pure rifacendosi al consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).

4 - La decisione impugnata non appare in linea con i principi affermati dalle ricordate pronunce, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, fra l'altro, affermando che dalla documentazione prodotta emergeva che l'attività era stata esercitata senza apprezzabile struttura organizzativa, "risultando tra l'altro valori di beni strumentali modesti e costi per collaboratori inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri", senza indicare e valutare i concreti elementi presi in considerazione nel percorso decisionale e senza dare contezza delle ragioni logiche e giuridiche alla cui stregua in una struttura associativa, quale quella in considerazione, era a ritenersi insussistente il presupposto impositivo IRAP. In particolare: a) nessun concreto elemento viene indicato, idoneo ad escludere l'esistenza di una autonoma organizzazione, nel caso di che trattasi, di uno studio associato di professionisti, malgrado la peculiarità della considerata forma associativa, trovi, normalmente, la propria ragion d'essere nel conseguimento di benefici, non fruibili in ipotesi di svolgimento della professione esclusivamente personale, strettamente connessi al vincolo contratto con terzi; b) nessun dato concreto viene offerto per dare contezza dell'affermazione secondo cui i "costi per collaboratori" sarebbero "inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri", nonostante, alla stregua dei richiamati principi, l'impiego di personale dipendente e/o di collaboratori sia normalmente rilevante agli effetti di che trattasi e, d'altronde, la circostanza che il relativo utilizzo non sia avvenuto in tutti gli esercizi, non esonerava dal motivare, in base a quali elementi e considerazioni, per gli altri esercizi, l'effettivo impiego doveva, egualmente, essere ritenuto irrilevante.

5 - Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la relativa trattazione in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l'accoglimento dell'impugnazione per manifesta fondatezza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasì".

La Corte, vista la relazione, il ricorso e gli altri atti di causa;

Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio, condividendo i motivi esposti nella relazione, ritiene di dover accogliere l'impugnazione, per manifesta fondatezza e, per l'effetto, cassare l'impugnata decisione;

Considerato che la causa va, quindi, rinviata ad altra sezione della CTR della Liguria, la quale procederà al riesame e, sulla base dei richiamati principi, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, motivando congruamente;

Visti gli artt. 375 e 380 bis del c.p.c..

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.